



COMUNE DI MONTÀ
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO
per l'istituzione e per l'applicazione
dell'Imposta di Soggiorno

Approvato con deliberazione C.C. n. 03 del 15/02/2012

Modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 17/12/2025

Indice

Articolo 1 - Oggetto	_____
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta	_____
Articolo 3 - Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari	
Articolo 4 - Misura dell'imposta o 5 - Riduzioni ed esenzioni	_____
Articolo 6 – Riscossione dell'imposta	_____
Articolo 7 – Versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta	_____
Articolo 8 – Accertamento dell'imposta	_____
Articolo 9 – Sanzioni	_____
Articolo 10 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione	_____
Articolo 11 – Riscossione coattiva	_____
Articolo 12 – Pubblicazione	_____
Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta	_____
Articolo 14 - Vigenza	_____

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di Montà, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.23/2011, in quanto ente incluso negli elenchi di cui al D.Lgs. n.114/1998.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi tipologia, ordine e grado, anche se gestite in forma non imprenditoriale, situate nel territorio del Comune di Montà.

Articolo 3 - Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art.2 e non risulta residente nel Comune di Montà.
2. Il soggetto responsabile del pagamento è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, sui quali può rivalersi in quanto soggetti passivi.
3. Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, alla riscossione, alla contabilizzazione, alla presentazione della dichiarazione annuale ed all'integrale riversamento del tributo.
4. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno mediante affissione di appositi cartelli.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per notte di soggiorno ed è commisurata in rapporto alla fascia di prezzo di vendita dell'unità abitativa, secondo il seguente criterio di gradualità:

<i>Fascia</i>	<i>Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno</i>
A	fino a 30 euro
B	superiore a 30 euro e fino a 300 euro
C	oltre 300 euro

2. Il prezzo dell'unità abitativa per notte di soggiorno, preso a riferimento, è quello risultante dal documento fiscale di vendita della stessa.
3. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi

dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura stabilita dalla legge.

Articolo 5 - Riduzioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il decimo anno di età (attestata mediante copia del documento d'identità del minore ovvero da certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal genitore o da chi ne fa le veci);
 - b) i pernottamenti effettuati oltre il 21° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti a condizione che il documento fiscale di vendita del soggiorno sia unico, per l'intero gruppo, intestato e pagato direttamente dall'agenzia di viaggio e turismo.
2. Ogni esenzione deve essere debitamente documentata dai gestori delle strutture ricettive ovvero deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 6 – Riscossione dell'imposta

1. Il gestore della struttura ricettiva, entro il termine di ciascun soggiorno, provvede a riscuotere da ogni soggetto passivo l'imposta nella misura dovuta, indicando contestualmente la stessa sul documento fiscale di vendita ovvero rilasciando apposita quietanza. Tale quietanza deve essere ricondotta in modo inequivocabile al documento fiscale di vendita dell'unità abitativa.
2. Il documento fiscale di vendita e/o la quietanza devono riportare tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo dell'imposta ed agli stessi deve esserne allegata tutta la relativa documentazione (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...).
3. Qualora il documento fiscale di vendita e/o la quietanza non riportino tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo e riscossione dell'imposta ovvero risulti mancante parte della relativa documentazione dimostrativa (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...) al gestore verrà richiesta l'imposta nella misura massima determinabile.
4. Gli incassi devono essere annotati giornalmente nelle scritture contabili e fiscali ovvero nel registro dei corrispettivi.

Articolo 7 – Versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta

Versamenti:

1. I soggetti passivi, contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo per le locazioni brevi, i

quali hanno diritto di rivalsa nei loro confronti. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che riscuotono i proventi delle locazioni brevi provvedono alla riscossione del tributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune in quanto responsabili del pagamento.

2. Il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno dalla fine di ogni trimestre, esclusivamente con il modello F24.

Dichiarazione:

3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, il gestore della struttura ricettiva deve assolvere l'obbligo dichiarativo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in via telematica secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il gestore della struttura ricettiva presenta, inoltre, una dichiarazione annuale al Comune che deve contenere tutti gli elementi utili per la verifica della correttezza degli importi versati ed in particolare il numero dei soggiornanti, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale ed il relativo periodo di permanenza, utilizzando l'apposito portale on-line messo a disposizione dal Comune. Tale dichiarazione va presentata anche in assenza di pernottamenti per consentire al Comune di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti imponibili.
5. La dichiarazione annuale deve essere presentata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al mese di dicembre.

Rimborso:

6. la richiesta di rimborso dell'imposta di soggiorno deve essere formulata, dall'avente diritto, entro il termine previsto dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n.296) e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione. Le compensazioni sono vietate.
7. Non si procede al rimborso per le somme di importo inferiore a Euro 12,00.
8. Nel caso di versamento dell'imposta in misura eccedente rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata solo a seguito di presentazione al Comune di apposita richiesta motivata e documentata e solo previa autorizzazione alla stessa da parte del Comune, nella prima scadenza di versamento successiva al rilascio dell'autorizzazione comunale.

Articolo 8 – Accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni previste dalla normativa dei tributi comunali.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie.
4. Sulle somme dovute a titolo di imposta in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie amministrative, dal testo unico del 05/11/2024 n.173.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 7, comma 3, del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa prevista dall' ex articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 calcolata sul tributo non versato.
4. Per la mancata esibizione della documentazione, necessaria per procedere alla verifica ed all'accertamento della riscossione dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs 18/08/2000, n.267.
5. Per la mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 dell'art.7, si applica la sanzione amministrativa da 25,00 a 100,00 Euro, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs 18/08/2000, n.267.

Articolo 10 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo:
 - a. progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e segg. del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79;
 - b. ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c. interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - d. sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
 - e. cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
 - f. incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - g. incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;

- h. progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - i. finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
2. La Giunta Comunale, con provvedimento motivato, determina le risorse destinabili ai fini del presente articolo e le ripartisce tra gli interventi individuati, anche in favore di altri enti e/o soggetti terzi.
 3. I soggetti che utilizzano i fondi destinati sono tenuti a presentare una relazione sulla realizzazione degli interventi individuati, oltre ad una puntuale e completa rendicontazione entro i termini indicati dalla Giunta stessa. Alla relazione ed al rendiconto devono essere allegati i documenti contabili giustificativi dei singoli interventi realizzati.
 4. Gli enti e/o soggetti terzi che non adempiono agli obblighi di relazione e rendicontazione sono tenuti alla restituzione delle intere somme destinate agli interventi individuati.
 5. La Giunta Comunale relaziona annualmente al Consiglio Comunale circa la determinazione, la destinazione, l'utilizzo delle risorse tra i diversi interventi e gli obiettivi ed i risultati conseguiti.
 6. La relazione è trasmessa telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, saranno recuperate con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori e spese accessorie mediante procedura coattiva.

Articolo 12 – Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito informatico del Comune

Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il funzionario responsabile dell'imposta è il Responsabile del Settore Risorse.

Articolo 14 - Vigenza

1. Il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione da parte del MEF sul portale del Dipartimento delle Finanze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi comunali.